



COMUNE DI RIETI

DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

SOMMARIO:

Art. 1 Premessa

Art. 2 Composizione e durata

Art. 3 Funzioni dell'Autorità

Art. 4 Nomina, revoca ed incompatibilità dei componenti

Art. 5 Dimissioni e decadenza

Art. 6 Rapporto con gli organi politici

Art. 7 Rapporti e forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni

Art. 8 Ufficio di staff dell'Autorità garante Anticorruzione e Trasparenza

Art. 1
Premessa

L'Autorità Garante Anticorruzione e Trasparenza è organismo che ha il compito di contribuire a prevenire fatti, situazioni, condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, imputabili agli organi e alle strutture amministrative e a dipendenti del Comune, nonché delle società partecipate, svolgendo contemporaneamente un ruolo di impulso ad un'attività amministrativa efficace e conforme al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento, con l'obiettivo prioritario di garantire i diritti di tutti i cittadini.

L'Autorità collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione.

L'Autorità riferisce – attraverso reports – al Sindaco, che riferisce al Consiglio comunale.

Art. 2
Composizione e durata

- a) L'Autorità Garante Anticorruzione e Trasparenza è un organismo collegiale composto da tre membri.
- b) I componenti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco. L'incarico non è rinnovabile, salvo per motivate e specifiche esigenze.
- c) L'incarico viene assunto a titolo gratuito, salvo il riconoscimento dei rimborsi delle spese sostenute.

Art. 3
Funzioni dell'Autorità

Le funzioni dell'Autorità Garante Anticorruzione e Trasparenza sono le seguenti:

- a) Fornisce, qualora richiesto dagli uffici, pareri su atti, provvedimenti e contratti di particolare importanza.
- b) Vigila sul corretto svolgimento delle attività poste in essere dagli organi dell'Ente, uffici o delle società a partecipazione comunale, avvalendosi della struttura di supporto di cui al successivo art. 8.
- c) Vigila e controlla sull'applicazione del codice dei contratti, le procedure di evidenza pubblica, le regole sugli acquisti consip.
- d) Vigila sul corretto svolgimento del ciclo passivo della spesa e sul rispetto degli equilibri di bilancio nella fase di impostazione e gestione dei documenti finanziari.

A tale scopo, sulla scorta delle risultanze prodotte, può proporre al Segretario Generale, relativamente ai punti a) e b) del precedente comma, l'adozione di modifiche organizzative o gestionali, fino all'eventuale annullamento di atti in sede di autotutela da parte del responsabile del Servizio o del procedimento. Può proporre, altresì, al responsabile finanziario, relativamente al punto c) del precedente comma l'adozione di modifiche organizzative e gestionali.

d) D'intesa con il Segretario Generale può richiedere la collaborazione dei Servizi comunali .

e) Può richiedere chiarimenti e/o l'accesso agli atti in possesso degli uffici comunali o di società partecipate, previa informazione al legale rappresentante delle stesse, segnalando al Segretario Generale del Comune eventuali violazioni e comportamenti scorretti.

f) Riceve, da parte dei cittadini e delle organizzazioni economiche e sociali, segnalazioni circa episodi o fenomeni corruttivi, imputabili a strutture e dipendenti del Comune, nonché delle società partecipate.

g) Per quanto attiene alle società partecipate comunali, l'Autorità impartisce direttive, direttamente agli amministratori nominati dal Comune o, qualora lo statuto non accordi al Comune tale potere di nomina, ai suoi rappresentanti nell'ente, affinché esercitino un controllo sull'attività dell'ente partecipato.

h) Assicura la trasparenza e la pubblicazione all'interno ed all'esterno degli atti e delle notizie ritenute utili al perseguimento degli obiettivi dati, avvalendosi degli strumenti di divulgazione del Comune.

i) Collabora con il nucleo di valutazione e fornisce ogni elemento utile ai fini della valutazione dei Dirigenti comunali.

Art. 4

Nomina, revoca ed incompatibilità dei componenti

a) I componenti dell'organo collegiale sono nominati con Decreto Sindacale tra coloro che sono in possesso di elevate doti morali e professionali, che ne comprovino la competenza.

b) Il mandato può essere revocato dal Sindaco, previa informazione al Consiglio Comunale, per violazioni della legge, dello Statuto, dei regolamenti Comunali, per inadempienze ai doveri d'ufficio.

c) Non possono essere nominati:

^ il Sindaco e gli Assessori in carica o coloro che hanno ricoperto tale carica nei precedenti quattro anni;

^ il Presidente del Consiglio Comunale o colui che ha svolto tale funzione nei precedenti quattro anni;

^ coloro che ricoprono una carica elettiva pubblica presso il Comune di Rieti;

^ coloro che ricoprono cariche in organizzazioni sindacali o che hanno svolto tale funzione nei precedenti due anni, ovvero coloro che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali;

^ i dipendenti comunali;

^ coloro che, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con il Comune di Rieti;

^ coloro che sono amministratori o Revisori dei conti o dipendenti da istituzioni, aziende, consorzi ed enti dipendenti dal Comune o al quale il Comune partecipa;

^ chi ha riportato condanne penali;

^ chi è stato destituito quale pubblico dipendente;

^ è altresì, incompatibile con la carica qualsiasi altra attività, impiego o incarico che, in concreto, determini il conflitto di interessi con la funzione.

Art. 5

Dimissioni e decadenza

- a) In caso di dimissioni, formalmente presentate da un componente dell'organismo collegiale al Sindaco, queste devono essere accettate dal Sindaco, previa informazione al Consiglio Comunale.
- b) Qualora si ravvisi, dopo la nomina di un componente dell'organismo collegiale, l'esistenza di cause di incompatibilità, o ragioni di conflitto di interesse, anche sopravvenute, il Sindaco dichiara la decadenza del mandato, previa informazione al Consiglio Comunale.

Art. 6

Rapporto con gli organi politici

Con cadenza almeno semestrale, o, in ogni caso, quando richiesto dal Sindaco, l'Autorità, attraverso una apposita relazione circa il monitoraggio dei fenomeni di corruzione rilevati, riferisce al Sindaco che relaziona al Consiglio Comunale. Le risultanze delle attività potranno permettere all'Amministrazione di introdurre correttivi e misure idonee per assicurare un migliore funzionamento dei servizi.

Art. 7

Rapporti e forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni

L'Autorità, al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, promuove e sottoscrive appositi protocolli d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche per la condivisione delle banche dati, del personale e di ogni altra risorsa strumentale.

Art. 8

Ufficio di staff dell'Autorità Garante

L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un proprio ufficio di staff, composto da varie professionalità del Comune, designate con apposita disposizione del Segretario Generale.